COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 561

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773 (3452) 561

PRESIDENTE 561, 564, 565

BALDANI GUERRA 565

COLLEONI 565

MERENDA 565

MUSSA IVALDI VERCELLI 565

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 564, 565

PICCINELLI, *Relatore* 562, 565

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

SERVELLO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio (328);

ARMATO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539);

PAG.

SANTI: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788) 565

PRESIDENTE 565, 566

BALDANI GUERRA, *Relatore* 566

ORIGLIA 566

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 566

Votazione segreta:

PRESIDENTE 566

La seduta comincia alle 9,35.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Baldi.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773 (3452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,

convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773 ».

Il relatore, onorevole Piccinelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

PICCINELLI, *Relatore*. L'articolo 37 del regio decreto--legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari disciplinava il settore degli sciroppi e delle conserve, prevedendo che il nome di sciroppo di frutta fosse riservato al prodotto della conservazione dei succhi di frutta con o senza aggiunta di saccarosio e vietando, contemporaneamente, di vendere con i nomi di sciroppo, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto prodotti diversi da quelli indicati. L'articolo 38 della stessa legge stabiliva poi che era vietato vendere o comunque porre in commercio sciroppi, conserve, marmellate, gelatine di frutta alterati ovvero colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto col quale sono preparate o sintetiche, contenenti sostanze estranee alla composizione del frutto, quali agenti antisettici di conservazione, aromatizzati con essenze artificiali; e, all'ultimo comma, permetteva infine la vendita di sciroppi artificiali, purché non contenessero sostanze o colori nocivi e purché fossero venduti sotto la denominazione di sciroppi artificiali.

Con l'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773, recante « aggiunte alle disposizioni del regio decreto-legge n. 2033 », venne sostituito l'ultimo comma del predetto articolo 38, il quale stabiliva che « sono permesse la preparazione e la vendita di sciroppi non rispondenti alla definizione di cui al primo comma dell'articolo 37, purché non contengano sostanze o colori nocivi e purché siano messi in commercio con l'indicazione di " sciroppi artificiali " da farsi sui recipienti che li contengono ». Modificazione questa, apportata, con ogni probabilità, al fine precipuo di evitare erronee interpretazioni. Si prevedeva infatti che fosse permessa, oltre la vendita, anche la preparazione di sciroppi artificiali; si precisava meglio la definizione di sciroppo artificiale, riferendosi chiaramente alla dizione di cui al primo comma dell'articolo 37; e si stabiliva altresì che tali sciroppi dovevano venire messi in commercio con l'indicazione di « sciroppi artificiali » da farsi sui recipienti che li contenevano.

L'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, fu poi completamente modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, concernente provvedimenti per la difesa economica della viticultura, il quale stabiliva che:

il nome di « succo », « mosto » e simili di un dato frutto è riservato esclusivamente al liquido ottenuto per spremitura dal frutto nominato con o senza concentrazione;

il nome di « sciroppo » è riservato alla soluzione liquida del saccarosio;

il nome di « sciroppo » seguito dall'indicazione di un dato frutto è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzione di saccarosio;

il nome di « sciroppo » seguito dall'indicazione di una data pianta (nel primo caso « sciroppo di arancia » quindi nel secondo « sciroppo di arancio ») « è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti e tinture ricavati da frutti, semi anche tostabili, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altra parte della pianta nominata ».

Lo stesso articolo prevede poi, al comma ottavo, che è « vietato produrre, detenere per la vendita, vendere e comunque mettere in commercio sciroppi composti in tutto o in parte con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai comma precedenti », usando quindi il termine di essenze sintetiche, al posto dell'espressione sciroppi artificiali adoperato dal legislatore del 1925 e creando il primo problema interpretativo che dovremo cercare di risolvere: quello cioè se con l'espressione « essenze sintetiche » si debbano intendere anche gli sciroppi artificiali, o se questi ultimi non siano qualcosa di leggermente diverso dalle essenze sintetiche: che per sciroppi artificiali debbono cioè intendersi sia le essenze sintetiche, sia gli sciroppi regolamentati dal quarto comma del nuovo articolo 27 (sciroppi ricavati da soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture).

In sede di approvazione del decreto 2 settembre 1932, n. 1225, non venne però abrogato esplicitamente l'ultimo comma dell'articolo 38 del nuovo testo previsto dall'articolo 31 del regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773; quella norma, cioè, che consentiva – come prima abbiamo visto – la preparazione e la vendita di sciroppi non rispondenti alle definizioni di cui al primo comma dell'articolo 37, purché non contenenti sostanze e colori nocivi e purché posti in commercio con l'indica-

zioni di « sciroppi artificiali », da apporsi sui recipienti. E fu dubbio fin da allora se la norma fosse stata abrogata implicitamente.

Infatti mentre l'articolo 38 del decreto-legge del 1925 faceva genericamente riferimento agli « sciroppi artificiali », il nuovo testo dello stesso articolo modificato, come abbiamo visto, dal regio decreto-legge n. 1773 permette la preparazione e la vendita, a determinate condizioni, degli « sciroppi non rispondenti alla definizione di cui al primo comma dell'articolo 37 ». Articolo, questo, successivamente modificato, anch'esso, in forma tale che al primo comma non si disciplinano più gli « sciroppi », bensì « i succhi o i mosti e simili di un dato frutto ».

Sembra dunque doversi dedurre che l'obbligo sancito dall'articolo 38 (apposizione sull'involucro della dizione « sciroppo artificiale »), e le conseguenti sanzioni previste dagli articoli 40 e seguenti del decreto-legge n. 1773, manchino della parte precettiva.

Tale dubbio potrebbe essere superato, probabilmente, se si potesse fare ricorso alla cosiddetta interpretazione storica, la quale però, tutti noi lo sappiamo, è possibile solo quando la lettera delle disposizioni che hanno preceduto quella che si vuole interpretare o la volontà del legislatore non contrastino con la formulazione della norma; contrasto che in questo caso sembra esistere, in quanto la norma si riferisce ad un primo comma che è stato modificato.

Inoltre, come abbiamo già visto, l'ottavo comma dell'articolo 37 esclude esplicitamente la produzione di sciroppi sintetici. Per cui se per ipotesi identico fosse il significato di sciroppo sintetico e sciroppo artificiale, come qualcuno ritiene, risulterebbe chiaro che l'articolo 38 dovrebbe ritenersi abrogato implicitamente, perché gli sciroppi artificiali non potrebbero essere più fabbricati. Ad accrescere queste difficoltà interpretative è sopravvenuta poi una sentenza della III sezione della Corte di cassazione, in data 2 marzo 1962. In essa è detto: « Secondo la disciplina risultante dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, nel nuovo termine introdotto dall'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1125, le denominazioni sciroppo al limone, sciroppo all'arancio, sciroppo al tamarindo, sciroppo all'amarena, devono essere riservate alle mescolanze di ciascun frutto nominato con saccarosio e non possono pertanto essere adottate per indicare sciroppi ottenuti mediante la mescolanza di saccarosio con estratto dal succo degli stessi frutti. Poiché gli estratti sono il risultato di procedimenti chimici, questi ultimi sciroppi non rientrano neppure nella categoria prevista dal terzo capoverso dello stesso articolo 37, bensì in quella degli sciroppi artificiali, che devono essere venduti con tale demominazione a norma dell'articolo 38 ».

A parte la considerazione che in questa sentenza si ritiene che gli estratti non rientrino nella disciplina prevista dal comma 4 del nuovo testo dell'articolo 37 (che parla invece esplicitamente di estratti), va sottolineato come la Corte di cassazione ritenga che essi, in quanto risultato di procedimenti chimici, devono essere considerati sciroppi artificiali e quindi sottoposti alla disciplina dell'articolo 38, che tanti dubbi interpretativi ha sollevato. Giungendo così, a mio giudizio, ad assimilare – come qualche interprete aveva già fatto – la dizione di sciroppo sintetico a quella di sciroppo artificiale, ma dimenticando nel contempo che, a norma del comma 8 dell'articolo 37 nel nuovo testo, è proibita la produzione e la vendita degli sciroppi sintetici.

Di qui la presentazione del presente disegno di legge di iniziativa del Ministero della industria e commercio, il quale prevede la abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773, allo scopo di fugare ogni dubbio interpretativo ed anche in considerazione del fatto che alcuni organi di vigilanza, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, hanno interpretato la norma in modo tale da ritenere non lecita la produzione e la vendita di « sciroppi con estratti e saccarosio ».

Il vostro relatore concorda con le modificazioni contenute nella Relazione ministeriale al disegno di legge stesso, ritiene che sia indispensabile fugare ogni dubbio interpretativo e che l'unico modo corretto di farlo sia abrogare l'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773. Ma ritiene anche che questa abrogazione potrebbe creare problemi di natura diversa ma probabilmente più gravi, ove la Commissione Industria non tenesse presente anche l'opportunità di garantire la buona fede del consumatore e di assicurare una corretta concorrenza tra i produttori di sciroppi. Infatti, come abbiamo visto, per il comma terzo del nuovo testo dell'articolo 37, il nome di sciroppo, seguito dall'indicazione di un dato frutto (cioè sciroppo d'arancia, sciroppo di pera, sciroppo di tamarindo, sciroppo di amarena) è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto di un determinato frutto con il saccarosio o la sua soluzione; mentre invece il nome di sciroppo, seguito dall'indicazione

di una data pianta (per esempio sciroppo di arancio, sciroppo di tamarindo, sciroppo di pero) è riservato a qualcosa che è completamente diverso, cioè alla soluzione di saccarosio con l'aggiunta di tinture ricavate perfino dai semi, dalle bucce, dalle radici, dalle foglie, dai fiori.

Il vostro relatore vi confessa che se non avesse esaminato questo disegno di legge assai attentamente non si sarebbe mai accorto di tale differenza, per cui, trovandosi di fronte ad uno sciroppo di arancio o ad uno sciroppo d'arancia, avrebbe ritenuto certamente che non vi fosse nessuna differenza. Con la conseguenza di degustare, indifferentemente, l'uno o l'altro.

Poiché probabilmente nella stessa situazione si trova la maggioranza dei consumatori, ove non si preveda che sugli involucri sia chiaramente sottolineata questa differenza si finirebbe probabilmente per danneggiare il prodotto migliore: così come la moneta vecchia caccia la nuova, il prodotto meno buono caccerebbe dal mercato il prodotto di qualità. Il prezzo, se pur diverso all'origine, al consumo diverrebbe identico o quasi e, probabilmente, si finirebbe col vendere specialmente il prodotto meno buono: danneggiando così sia il consumatore che il produttore del vero sciroppo di frutta.

Per questi motivi, riterrei opportuno che all'articolo unico del disegno di legge venisse aggiunto un articolo modificativo del quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto 2 settembre 1932, n. 1225, il cui testo dovrebbe essere il seguente: « Il nome di " sciroppo da estratto o tintura ", seguito dalla indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con l'aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata. Tale indicazione deve apporsi sui recipienti che contengono gli sciroppi ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno ha chiesto di parlare, la dichiaro chiusa e dò immediatamente la parola al rappresentante del Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Alla relazione assai dettagliata e veramente lucida dell'onorevole Piccinelli non ho niente da aggiungere.

In effetti, la difficoltà interpretativa si è manifestata appunto con l'accavallarsi di nuove norme successive alla legge n. 2033 del 1925, modificata una prima volta dalla legge del 1927, che implicitamente ne abrogava lo ultimo comma. Si è constatato che l'obbligo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 38 e la conseguente sanzione venivano a mancare della parte precettiva, in quanto l'attuale testo del primo comma dell'articolo 37 non contiene nessuna definizione di sciroppo e nello stesso articolo si esclude esplicitamente il caso della produzione di sciroppi artificiali.

Essendo dunque gli sciroppi artificiali completamente non previsti e non potendo gli altri sciroppi derivati da frutta essere considerati come artificiali, nasce la necessità dell'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 38, che ha generato il dubbio interpretativo in questione.

Mi dichiaro inoltre favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore ed invito la Commissione a voler conseguentemente approvare il disegno di legge n. 3452.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo unico, che, successivamente, in sede di coordinamento, qualora sarà approvato l'articolo aggiuntivo proposto dal collega Piccinelli, diverrà articolo 1.

Ne dò lettura:

« È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773 ».

Nessun collega avendo chiesto di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2, proposto dall'onorevole Relatore. Ne dò lettura:

ART. 2.

« Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

Il nome di " sciroppo da estratto o tintura " seguito dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi sui recipienti che contengono gli sciroppi medesimi ».

MERENDA. Propongo di includere nel secondo comma le parole « ben visibile » dopo la parola « apporsi », onde assicurare un'effettiva tutela del consumatore.

In effetti, ponendo l'indicazione in questione con una scritta microscopica, verrebbe ugualmente eluso lo spirito della legge.

MUSSA IVALDI. In ordine alla visibilità dei caratteri, dovrebbe essere stabilito un rapporto obbligatorio tra il corpo delle lettere della scrittura ed il corpo delle lettere usate per la denominazione della ditta.

COLLEONI. Desidero aggiungere che i contenitori di questi sciroppi hanno capacità e capienze diverse, a seconda del sistema di vendita.

È chiaro pertanto che simili disposizioni riguardano una materia da disciplinare con norme regolamentari, che facciano preciso riferimento alla forma e alla capacità dei contenitori.

BALDANI GUERRA. Il problema sarebbe risolvibile se si stabilisse che la scrittura non potrà essere inferiore all'altezza di tre millimetri. Per quanto piccolo possa essere il contenitore, un corpo di lettere non inferiore a tre millimetri risulterebbe sempre ben visibile.

MERENDA. Non mi sembra opportuno precisare nella legge le modalità attraverso cui si dovrà rendere l'indicazione ben visibile.

Mi pare che l'espressione « ben visibile » postuli di per sé l'indicazione, attraverso un regolamento, delle proporzioni tra contenitori e corpo delle lettere.

PICCINELLI, *Relatore*. A mio avviso non è possibile precisare in una legge l'altezza delle lettere di un'indicazione in millimetri.

Mi sembra comunque sufficiente inserire al secondo comma le parole « in maniera visibile ». Spetterà poi al Ministero stabilire con una circolare interpretativa quale debba essere in millimetri l'altezza di queste lettere.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Sono favorevole alla formulazione proposta dall'onorevole Relatore.

In effetti, l'espressione « ben visibile » proposta dall'onorevole Merenda potrebbe far nascere ragioni di contrasto. È sufficiente quindi aggiungere al secondo comma le parole « in maniera visibile », lasciando al Ministero la possibilità di chiarire con circolare questo concetto.

Questa è materia da disciplinare attraverso provvedimenti di natura regolamentare e non attraverso norme di legge.

PRESIDENTE. La Commissione ritiene dunque opportuno che il Ministero stabilisca con circolare quale debba essere il rapporto tra scritta e contenitori.

MERENDA. Sono d'accordo circa la modifica al mio emendamento suggerita dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento proposto dal collega Merenda e corretto dal Relatore, diretto ad inserire al secondo comma le parole « in maniera visibile » dopo le parole « Tale indicazione deve apporsi... ».

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

« Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

Il nome di " sciroppo da estratto o tintura " seguito dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi medesimi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Servello ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199); Curti Aurelio e Agosta: Disciplina della professione di agente e rsppresentante dell'industria e del commercio (328); Armato ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539); Santi: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al secondo punto il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei depu-

tati Servello, Cruciani, De Marzio, Calabrò, Grilli Antonio: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (199); Curti Aurelio e Agosta: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (328); Armato, Ceruti Carlo, Cavallari, Toros, Orlandi, Russo Vincenzo Mario, Pellicani, Averardi, Righetti, Ceccherini, Tanassi, Ariosto, Isgrò: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (539); Santi: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (788).

Come i colleghi sanno, il Relatore ha già compilato un testo unificato delle quattro proposte di legge, testo che è stato stampato e distribuito circa un anno fa. Appunto perché è trascorso molto tempo, ho ritenuto necessario mettere oggi all'ordine del giorno il suddetto testo unificato, e la Commissione non può esimersi dal definire il suo atteggiamento al riguardo, in rapporto anche all'atteggiamento già preso dal Governo, che, a suo tempo, manifestò precise riserve in ordine al tipo proposto di disciplina della professione di agente e di rappresentante di commercio.

Siamo peraltro di fronte a quattro proposte di legge provenienti da deputati appartenenti a diversi gruppi politici e che interessano una numerosa categoria di persone e quindi la nostra Commissione e il suo Presidente sono esposti continuamente a sollecitazioni – del resto legittime – da parte dei proponenti e da parte della categoria interessata e non si può prolungare oltre un certo limite una posizione agnostica di attesa pura e semplice.

Vorrei perciò, nella seduta odierna, fare il punto della situazione in ordine alle prospettive di approvazione di questo testo unificato.

ORIGLIA. Si tratta di una disciplina molto controversa sulla quale sono state presentate altre proposte già nella passata legislatura. Le proposte sono state esaminate dallo speciale Comitato ristretto e abbiamo anche ascoltato la relazione del collega Baldani Guerra, però il testo unificato noi lo abbiamo ricevuto solo ieri sera...

PRESIDENTE. No, il testo è pronto da molti mesi.

ORIGLIA. Comunque, dal momento che il provvedimento attende ormai da diversi anni, vorrei pregare il Presidente di darci tempo fino alla prossima settimana per presentare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Probabilmente oggi non inizieremo nemmeno la discussione generale, quindi questo problema non si pone. Però, vorrei pregare i colleghi di non chiedere ulteriori rinvii di discussioni di proposte di legge sulle quali si è avuto tutto il tempo di riflettere.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Preliminarmente, io vorrei chiedere se è stato espresso il parere della Commissione Giustizia. Se non vi fosse ancora, pregherei che fosse chiesto, magari assegnando il termine. È vero che, dal punto di vista regolamentare, scaduti certi termini, si può procedere anche senza il parere, però in questo caso, trattandosi di un argomento particolare – infatti la tenuta degli albi fa capo proprio al Ministero di grazia e giustizia – il parere appare di natura sostanziale per procedere nella discussione.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Sono d'accordo con quanto ha detto il Presidente in ordine al tempo trascorso. Necessariamente la Commissione deve pronunciarsi ed esprimere il suo orientamento, perché io stesso sono continuamente sottoposto a sollecitazioni e d'altra parte è giusto che se queste proposte sono presentate in Parlamento – il problema è stato affrontato anche nella precedente legislatura – si debba giungere rapidamente ad una soluzione.

Sono infine d'accordo sulla opportunità di acquisire il parere della Commissione Giustizia e convengo che sia opportuno richiederlo indicando magari un termine perentorio.

PRESIDENTE. Mi pare che alle richieste del Sottosegretario Picardi e del Relatore non ci si possa sottrarre. Potremmo presentare una specie di ultimatum, sia pure corretto e garbato, alla Commissione Giustizia perché ci dia il suo parere. In mancanza di questo, dobbiamo concludere che essa non intende pronunciarsi e quindi daremo senz'altro inizio alla discussione generale.

Siccome non possiamo pretendere, comunque, che la IV Commissione tenga immediatamente una seduta *ad hoc* su questo tema, potremmo stabilire di porre le proposte di legge all'ordine del giorno fra un paio di settimane.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione: Disegno di legge: « Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773 » (3452).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amasio, Baldani Guerra, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Di Leo, Di Vagno, Giolitti, Girardin, Helfer, Lettieri, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi, Olmini, Origlia, Piccinelli, Romualdi, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

È in congedo:

Baldi Carlo.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO